



**AGENZIA REGIONALE PER
LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA
ARSARP**

Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4

Determinazione Dirigenziale n. **20** del **20-01-2021**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE E CONFERMA DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI MANCATA
OBLITERAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO.**

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,

IL DIRIGENTE

Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all'oggetto

La proposta di Determinazione Dirigenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA'
PERSONALE
diretta da **NAZZARENO DE LUCA**

ISTRUTTORE
MARIA GIUSI GUERRA

RESPONSABILE UFFICIO
PIETRO MAIO

Allegati: 1

break-word;text-justify-trim:punctuation'>

PREMESSO:

- che il 30.06.2016 venne inviata una circolare a tutto il personale a mezzo posta elettronica da parte del Dirigente del Servizio Personale, contenente prescrizioni in merito alla disciplina dei casi di mancata oblitterazione della presenza in servizio da parte dei dipendenti dell'Agenzia;
- che, in particolare, la suddetta circolare prevedeva :“ il dipendente che non ha con sé il tesserino e che se ne accorge, al più tardi, nel momento in cui deve timbrare l'entrata, deve immediatamente recarsi ad effettuare un messaggio di posta elettronica, indirizzato al Dirigente del personale o all'indirizzo del direttore generale chiedendo l'autorizzazione alla mancata oblitterazione. La posta elettronica deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE dall'indirizzo personale del dipendente interessato che termina con il suffissoit. L'orario di ingresso verrà registrato con una tolleranza di dieci minuti in meno rispetto all'orario della mail, per uniformarci a quanto disposto per le sedi in cui c'è la timbratura virtuale tramite computer. Ugualmente, in uscita farà fede l'orario della mail di richiesta autorizzazione, incrementato di cinque minuti di tolleranza...Il dipendente che dovesse effettuare la mail nei giorni successivi a quello di mancata oblitterazione e dunque anche il dipendente che omette di timbrare in uscita sarà considerato in permesso personale per la metà della giornata lavorativa in cui non ha timbrato”;
- che la R.S.U. aziendale in carica all'epoca, con comunicazione acquisita al prot. ARSARP n. 4870 del 29.08.2016, manifestò le proprie riserve su alcuni punti della circolare, in particolare sulle sanzioni previste per la mancata oblitterazione, giudicate sproporzionate per eccesso;
- che, trattandosi di un argomento di interesse generale per tutto il personale, l'Amministrazione ritenne opportuno porlo all'ordine del giorno della prima contrattazione decentrata integrativa utile, poi tenutasi in data 30.11.2016;
- che in sede di contrattazione venne concordata una disciplina integrativa della circolare del 30.06.2016 (riportata nel relativo verbale acquisito al prot. ARSARP n. 6339 del 01.12.2016), consistente, in particolare, nella previsione di una “soglia di tolleranza”, ovvero di un numero prefissato di casi annui esentati dalla sanzione, distinti per tipologie e stimati in tre casi annui giustificati per le mancate oblitterazioni in uscita ed in cinque casi annui giustificati, aggiuntivi rispetto ai precedenti tre, relativi alle mancate timbrature interlocutorie, in entrata ed in uscita, nel corso della giornata lavorativa per permessi, missioni e pausa pranzo;
- che l'esperienza pratica di questi primi anni di applicazione della disciplina ha poi dimostrato l'opportunità di ricomprendere nella soglia annua di tolleranza cumulativa dei tre casi, citati in precedenza, anche le mancate timbrature in entrata, opzionalmente comunicate per mera dimenticanza dal dipendente oltre il limite massimo della fascia di flessibilità delle ore 8.45, in luogo dell'apposita mail come disciplinata al primo capoverso;
- che la delicatezza della materia, riguardante tutto il personale, ed il fatto che la disciplina sia attualmente frammentata tra varie fonti e disposizioni, ne consigliano la sistemazione ed il coordinamento in un articolato, ovviamente in maniera fedele a quanto già stabilito, anche per ovviare alle incertezze manifestate frequentemente sul punto dai dipendenti, in mancanza di un testo di riferimento da poter consultare;
- che la delicatezza della materia impone altresì, al di là del fatto se la specifica materia rientri o meno tra le competenze della contrattazione decentrata integrativa di volta in volta fissate dalla legge e dai CCNL di comparto, che eventuali modifiche della disciplina passino attraverso il confronto con la RSU aziendale, per ricevere utili spunti di discussione da chi può farsi interprete delle istanze dei dipendenti

D E T E R M I N A

per quanto esposto in premessa:

- di confermare la vigenza della disciplina attualmente applicata presso l'Agenzia in materia di mancata oblitterazione della presenza in servizio, riportata, a puro titolo ricognitivo e confermativo, nell'articolato allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante;
- di dare atto che eventuali modifiche alla suddetta disciplina dovranno necessariamente passare attraverso il confronto con la RSU aziendale.

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 7, della L.R. 26 Marzo 2015, n. 4.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
DE LUCA NAZZARENO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.